

TI_GERICHTE 30.2004.374 vom 19. November 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-11-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2004.374

FR: TI_GERICHTE 30.2004.374 du 19 novembre 2004

IT: TI_GERICHTE 30.2004.374 del 19 novembre 2004

Erwägungen

E. 38

LCFo costituisce una contravvenzione di diritto cantonale, la cui azione penale si prescrive nel termine di due anni (art. 1 del relativo decreto legislativo del 24 giugno 1947: DLpc; RL 3.3.3.4.1) e i cui atti istruttori non ne interrompono il corso (art. 2 DLpc); che in concreto il deposito del materiale di scavo è stato accertato, stando al rapporto di contravvenzione intimato il 29 luglio 2003, durante un sopralluogo avvenuto il 7 gennaio 2003 (pag. 1 a metà); che l'infrazione rimproverata all'insorgente è stata quindi necessariamente perpetrata prima di allora; non vi sono del resto motivi che inducano a dubitare dell'affermazione del multato secondo cui l'agire rimproveratogli risale al mese di settembre 2002 (ricorso, pag. 7 in alto); che l'utilizzazione dannosa del bosco giusta l'art. 14 cpv. 1 LCFO, contrariamente al parere dell'autorità di primo grado (osservazioni 17 dicembre 2004 della Sezione forestale, pag. 7 punto 12), non configura altresì un reato continuato: l'infrazione cessa infatti con il compimento dell'agire indebito e non si protrae fino al ripristino della legalità ex art. 41 LCFO (cfr. analogamente Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch Kurzkomentar, 2^a edizione, n. 5 in fine ad art. 72 con richiamo di giurisprudenza); che nulla mutano al riguardo le successive opere di terrazzamento e semina di manto erboso (osservazioni citate, pag. 7 punto 12 lett. d), ove solo si consideri che tali modifiche esulano dal reato ascritto al multato; che l'azione penale nei confronti dell'accusato si è in definitiva prescritta – nell'evenienza più favorevole all'imputato (ricorso, pag. 7 in alto) – nel mese di settembre 2004, o al più tardi nel mese di gennaio 2005 (osservazioni citate, pag. 7 punto 12 lett. c) ; che s'impone quindi, in accoglimento del ricorso, di annullare la decisione impugnata; che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr); che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali; che sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b); per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 1 e 38 LCFO; 1 seg. DLpc; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. 2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: . Il giudice: La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.